



Ordinanza N° 156 del 26 Settembre 2008

IL SINDACO

- Visto la relazione di servizio, protocollo n. 34872 del 12/09/2008, redatta da personale in forza al Comando Polizia Municipale di Capaccio, relativa al verbale di sopralluogo di carattere igienico sanitario, effettuato in data 12/09/2008 in un lotto di terreno, sito in Via Licinella – distinto in CT al foglio n. 68, particella n. 58 di proprietà della Sig.ra Polichetti Anna Maria nata a Nocera Inferiore (SA) ed ivi residente alla Via Fucilari n. 91;
- Visto le risultanze del verbale di accertamento summenzionato, dal quale si rileva che l'area interessata, insistente a confine con la strada comunale denominata Via Mantegna, all'atto del sopralluogo, si presenta in uno stato di assoluto abbandono, invasa da alta vegetazione spontanea, arbusti constatando inoltre, la presenza di rifiuti di varia natura, rappresentando nel complesso, un serio pregiudizio per la salute delle persone che ivi abitano e/o risiedono anche saltuariamente nella zona, oltre a rappresentare un notevole degrado ambientale del luogo.
- Richiamata la propria Ordinanza Sindacale n. 79/2006, relativa all'obbligo di pulizia di terreni incolti da ogni residuo vegetale o da qualsiasi materiale che possa favorire l'innescò di incendio e la propagazione del fuoco, da parte dei proprietari dei terreni esistenti lungo le strade soggette ad uso pubblico.
- Considerato che tale situazione, comporta inoltre pericolo igienico sanitario, costituisce ricettacolo di animali, nonché rappresentare degrado e deturpamento ambientale;
- Visto che la zona è sottoposta ai seguenti vincoli:
 - Zona classificata sismica S=6 (D.M. 3.6.1981 e Del. di G.R. 7.11.2002 n. 5447).
 - Vincolo di protezione dei beni paesaggistici – Aree tutelate per legge (Art. 142 del D.Lgs 22.1.2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”);
 - Centri abitati (Art. 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.)
- Ritenuto pertanto, di dover adottare ai sensi delle leggi di riferimento vigenti in materia ambientale e sanitaria; gli opportuni provvedimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e a salvaguardia della privata e pubblica incolumità;
- Visto l'art. 50 del T.UEL. n. 267 del 18/08/2000;
- Visto le leggi sanitarie vigenti in materia.
- Visto il vigente Regolamento Comunale.
- Visto il regolamento comunale “Servizio integrato Gestione Rifiuti”, approvato con Delibera di C.C. n. 102 del 25/10/06.
- Visto l'art. 7 comma 7 del Regolamento di Polizia Urbana.
- Visto il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152.

- Salva ed impregiudicata l'azione penale di cui all'art. 58 comma 4 del D.Lgs 152/99, così come modificato dal D.Lgs 258/00;

ORDINA

Per i motivi descritti in narrativa, fatto salvo l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7 comma 7 del Regolamento di Polizia Urbana, ai sensi e per gli effetti dell'art.192 comma 3) del D.Lgvo 03 aprile 2006 n. 152, alla Sig.ra Polichetti Anna Maria nata a Nocera Inferiore (SA) ed ivi residente alla Via Fucilari n. 91, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla notifica della presente, ad eseguire a proprie cure e spese, agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale dell'area in questione, mediante la eliminazione delle erbacce e delle sterpaglie, inclusa l'asportazione dei rifiuti presenti nell'area medesima ai sensi e secondo il procedimento di cui al D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152.

CON DIFFIDA

Che nel caso di accertata inottemperanza a quanto ordinato si provvederà d'ufficio nei modi e termini di legge, con recupero dal responsabile delle spese sostenute ai sensi dell'art. 192, comma 3), nonché all'applicazione dei provvedimenti sanzionatori di cui al D.Lgs 03 aprile 2006 n. 152 e del regolamento comunale "Servizio integrato Gestione Rifiuti", approvato con Delibera di C.C. n. 102 del 25/10/06.

Che il presente provvedimento sia notificato:

1. Alla Sig.ra Polichetti Anna Maria nata a Nocera Inferiore (SA) ed ivi residente alla Via Fucilari n. 91.
2. Al Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione di Foce Sele.
3. Alla Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Capaccio Capoluogo.
4. Al Comando di Polizia Municipale di Capaccio Scalo, incaricato dell'osservanza della presente ordinanza.

COMUNICA

Che avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, competente per territorio secondo le norme di cui alla Legge 6/12/1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

Dalla Residenza Municipale:



Il Sindaco
Pasquale Marino